

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 21/01/2025 n. 55

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 (OPERA N. 178) COMUNE DI TRECATELLI - S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI - COMUNE DI ARCEVIA - R.O. DI SENIGALLIA. COD. INT. (86.05). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CATEGORIA SECONDARIA OS12-A - DITTA ADRIATICA STRADE S.R.L. DI AGUGLIANO (AN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1015 del 2/08/2022:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 18 "Jesi - Monterado" al km 24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli – S.P. n. 14/1 "Senigallia-Albacina" Braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia. Cod. Int. (86.05)" nell'ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 410.280,61 per lavori ed € 139.719,39 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'aggiudicazione mediante "procedura aperta – ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi" dei lavori sopra citati riconducibile alla categoria prevalente OG3 "Lavori stradali" e categoria secondaria OS 12-A "Barriere stradali di sicurezza" secondo il criterio del prezzo "più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuato quale criterio di aggiudicazione, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara" - contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee del D. Lgs. 50/2016 e smei;
- si dava atto del finanziamento della spesa complessiva di € 550.000,00 con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- si assumeva il relativo impegno di spesa n. 1273/2022 pari ad € 550.000,00 al Cap. 20161002500, dell'esercizio finanziario 2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 1326 del 19/10/2022 con la quale:

- il suddetto appalto è stato aggiudicato alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. con sede legale in Via Marche n. 38 – Senigallia (AN) – cap 60019, C.F. e P.IVA 00982160426, con l'offerta del -20,770% e per l'importo contrattuale di € 328.394,27 (comprensivi di € 16.027,67 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 400.641,01 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 392/2022 di € 400.641,01 pari all'importo contrattuale dell'appaltatore assunto sull'impegno n. 1273/2022 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 550.000,00, in cui una parte del risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura ribassato del -20,770%		312.366,60
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		9.656,42
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
A misura		6.371,25
TOTALE APPALTO		328.394,27
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	104.463,66
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.895,33
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.246,74
Totale C)		221.605,73
TOTALE PROGETTO		550.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il contratto Rep. n. 924 del 19.12.2022;

- il verbale del 31/01/2023 di consegna dei lavori parziale, effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto n. 49 del 07/03/2018;
- il verbale di consegna definitiva dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 31/07/2023, con ultimazione prevista per il giorno 27/12/2023 (150 giorni);

DATO ATTO che l'impegno n. 1273/2022 è stato rinominato con il n. 246/2023 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023 – sub-impegno di spesa n. 98/2023 relativo al contratto dell'appaltatore;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1749 del 27/12/2023 veniva prorogato, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 90 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine era previsto per il giorno 26.03.2024;

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 15/01/2024 mediante il quale veniva disposto di sospendere i lavori in oggetto a decorrere dalla stessa data, in attesa del rilascio dell'autorizzazione ai fini idraulici, al fine di realizzare una via di percorrenza in alveo per agevolare le operazioni di ripristino della struttura;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 17/04/2024 mediante il quale veniva disposto di riprendere immediatamente gli stessi lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 27/06/2024, in considerazione dell'adozione del Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord n. 230 del 16/04/2024 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione idraulica richiesta;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 01/06/2024 mediante il quale veniva disposto di sospendere i lavori a decorrere dalla stessa data, in considerazione del fatto che per l'esecuzione dei lavori sulla piattaforma stradale si deve operare la chiusura totale del tratto della S.P. n. 14/1 ricadente sul ponte oggetto d'intervento e che tale tratto stradale rappresenta il collegamento principale tra i territori confinanti delle province di Pesaro-Urbino e Ancona per i numerosi mezzi agricoli, anche di notevole massa e ingombro, che nel periodo estivo sono impegnati nelle proprie attività, i quali sono impossibilitati a percorrere strade alternative;
- il verbale di ripresa n. 2 del 16/09/2024 attraverso il quale veniva disposto di riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 13.10.2024;

DATO ATTO che in sede di presentazione dell'offerta la Ditta appaltatrice aveva indicato l'intenzione eventuale di subappaltare le lavorazioni oggetto di appalto appartenenti alla categoria prevalente OG-3 e alla categoria secondaria e scorporabile OS 12-A;

ATTESO che la disciplina del subappalto ai sensi del Codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 è stata modificata dal D.L. 77 del 31/05/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis) convertito in L. n. 108 del 29/07/2021, e in particolare, per effetto dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, le lavorazioni cosiddette "super specialistiche" sono state incluse nel campo di applicazione della disciplina generale sul subappalto;

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il quale recita "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.";

DATO ATTO che la categoria secondaria e scorporabile OS12-A, in relazione al computo metrico del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, è riconducibile all'importo di € 61.133,79 lordi, ovvero € 48.436,30 netti;

VISTA la nota pervenuta via PEC e assunta agli atti dell'ente con il prot. n. 40426 in data 12.11.2024, così come integrata con le note prot. n. 41723/2024 e n. 42036/2024, con le quali la Ditta appaltatrice chiedeva l'autorizzazione per la cessione in subappalto delle lavorazioni riconducibili alla Categoria secondaria e scorporabile OS12-A – Barriere stradali di sicurezza - per un importo netto di € 38.883,62 di cui € 809,93 per oneri di sicurezza, in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc - cap 60020 (con incidenza pari ad € 61.133,79 sul limite max subappaltabile relativo alla categoria secondaria OS 12-A pari ad € 61.133,79);

VISTA, altresì, la sottoelencata documentazione:

- contratto di subappalto sottoscritto fra le parti in data 26/11/2024 e relativo computo metrico;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale in capo al subappaltatore;
- dichiarazione sostitutiva della ditta subappaltatrice attestante la dimensione aziendale di "piccola impresa" resa in data 6.11.2024;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante l'assenza di situazioni di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile resa in data 12/11/2024 dalla ditta appaltatrice nei confronti della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà riguardante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante dovrebbe provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore, in qualità di "piccola impresa", l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto;

VISTI:

- il Comunicato del Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del 25 novembre 2020 il quale precisa che "Il citato art. 105, comma 13, lettera a) del codice dei contratti pubblici prevede l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in

capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.”;

- la nota prot. n. 41723/2024 trasmessa dal subappaltatore, attraverso la quale dichiara di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, come previsto dal Codice dei Contratti, e comunica dunque che le prestazioni eseguite nell’ambito del subappalto dei lavori in oggetto verranno corrisposte direttamente dall’appaltatore, come previsto dall’art. 6 del contratto di subappalto sopra citato;

DATO ATTO, pertanto, che il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dalla ditta appaltatrice, dietro presentazione di fattura, come stabilito con nota prot. n. 41723/2024;

VISTI i riscontri ottenuti alle richieste di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, avviate nei confronti della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) presso i competenti enti;

PRESO ATTO che è stato provveduto d’ufficio alla verifica:

- dell’iscrizione della Ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) alla C.C.I.A.A. delle Marche al n. AN-156689 del REA, come da visura del 22/11/2024;
- della regolarità contributiva della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) verso gli enti previdenziali ed assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL_46517863 (scadenza validità 12.03.2025);

RITENUTO pertanto di poter autorizzare il subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016, in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che l’impegno n. 246/2023 è stato rinominato con il n. 277/2024 assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di spesa n. 65/2024 relativo al contratto dell’appaltatore;

DATO ATTO che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di autorizzare l’IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426) con sede legale in Via Marche n. 38 – Senigallia (AN) – cap 60019, nell’ambito dei “Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 18 “Jesi - Monterado” al km 24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli – S.P. n. 14/1 “Senigallia-Albacina” Braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia. Cod. Int. (86.05)” a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria secondaria e scorporabile OS 12-A – Barriere stradali di sicurezza - in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc - cap 60020, per un importo netto di € 38.883,62 di cui € 809,93 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 61.133,79 sul limite max subappaltabile pari ad € 61.133,79);
- 3) di dare atto che:
 - ai sensi dell’art. 105 – comma 9 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’autorizzazione stessa è subordinata alla trasmissione, prima dell’inizio dei lavori ed a cura dell’appaltatrice, della documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali incluso la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché della copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di competenza della ditta subappaltatrice;
 - la ditta appaltatrice, per le motivazioni in premessa specificate, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell’ambito del subappalto dei lavori in oggetto, come stabilito con nota prot. n. 41723 del 22.11.2024 ad integrazione dell’art. 6 del Contratto di Subappalto;
 - non risulta una quota residua subappaltabile relativamente alla categoria secondaria OS 12-A;
 - la spesa rientra nello stanziamento destinato all’appaltatore, disponibile al Cap. 20161002500 imp. n. 277/2024, sub. imp. n. 65/2024;

- l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2025, successivamente al riaccertamento ordinario dei residui;
- 4) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 6) di dare ulteriormente atto che:
 - il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi, incaricato di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H18001370001;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 933605437C.

Ancona, 21/01/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2022/39